

**Esito di screening di Valutazione di incidenza ambientale
e di Nulla Osta**

(art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i., art. 13 Legge 394/91 e s.m.i.)

N 185	Oggetto: Intervento selvicolturale F 29 P132 Montemonaco
Del 23/5/2024	Pr 381/2024

IL DIRETTORE

Premesso che l'Unione Montana dei Sibillini ha presentato per conto di Tesorati Mauro un'istanza acquisita al Prot. N. 308/24 per interventi selvicolturali in Comune di Montemonaco al fine di ottenere il provvedimento finale di N.O. e VINCA;

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che si condivide e di cui si è accertata la regolarità tecnica;

In virtù:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n.394/91 e s.m. e i, artt.11 e 13;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n.357 e s.m.i.;
- della Legge Marche n. 6/2007 art. 24 c. 3;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);
- della DGR Marche n. 1661/2020;

Ritenuto per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di emanare il presente provvedimento;

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi,

RILASCIARE IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Lo screening di incidenza eseguito per gli interventi in oggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e della D.G.R. Marche n. 1661 del 30/12/2020, si è concluso con esito positivo in quanto l'intervento proposto non è suscettibile di generare incidenze dirette e/o indirette nei confronti degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche di cui alle ZSC IT5330029 – ZPS IT5340014.

Gli interventi dovranno essere eseguiti come da proposta di autorizzazione n. 2/24 dell'Unione Montana dei Monti Sibillini (prot. 308/2024) e in ottemperanza alle Misure di conservazione dei Siti Natura 2000 del Parco (adozione definitiva con DCD n. 19/2016 e approvazione della Regione Marche con DGR 823/2016) di cui si allega uno specifico estratto riguardante le misure generali e regolamentari per gli habitat forestali.

Si rilascia, pertanto, al sig. Tesorati Mauro, il nulla osta, ai sensi degli artt. 11 e 13 della Legge 394/91 e s.m.i., all'esecuzione degli interventi in oggetto, come da documentazione presentata.

Il presente provvedimento è valido per un periodo di cinque anni dalla data di emissione scaduto il quale gli interventi dovranno essere sottoposti a nuova valutazione di incidenza e nulla osta.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990.



Il Direttore

Dott.ssa Maria Laura Talamé

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Allegato alla Valutazione di incidenza ambientale e Nulla osta

N 185

Del 23/5/2024

Oggetto: Intervento selvicolturale F 29 P132 Montemonaco

Pr 381/2024

Vista la richiesta di nulla osta e di Vinca trasmessa dall'*Unione Montana dei Sibillini* per conto di Tesorati Mauro, riguardante l'esecuzione di interventi selvicolturali in Comune di Montemonaco F 29 P. 132;

Preso atto della documentazione trasmessa e acquisita al protocollo 308/24 consistente nella proposta di autorizzazione dell'*Unione Montana* corredata di documentazione fotografica, documentazione catastale, planimetrica e Allegato 1 "format proponente";

Visto altresì il *Disciplinare di procedura semplificata per il rilascio del nulla osta e della valutazione di incidenza degli interventi forestali* (approvato con D.C.D. N. 35 del 17/12/2012; entrata in vigore 09/04/2013);

Rilevato che trattasi dei seguenti interventi:

Taglio a ceduo matricinato della superficie boscata sita Montemonaco (AP) distinta al Fg. n. 29 pp n. 132 per una superficie di circa 0,57.00 ha, ed evidenziata nella planimetria allegata, rilasciando una quota minima di piante con funzione di matricine, scelte tra le piante da seme e i polloni affrancati al terreno o, in assenza, tra i polloni su ceppaia più sviluppati e meglio conformati, pari a n. 91 (159/ha) di cui il 70% circa (64) quali soggetti migliori del turno e il 30% circa (27) quali soggetti migliori del turno precedente; ai sensi dell'art. 29 delle PMPF le matricine devono presentare le migliori condizioni di qualità e portamento ed avere un diametro minimo, misurato a 1,30 da terra, pari a 15 centimetri.

La distribuzione delle matricine dovrà essere uniforme su tutta la tagliata tanto da salvaguardare la copertura del suolo, la disseminazione omogenea e l'eventuale uniforme sostituzione delle ceppaie esauste.

Rilascio delle specie accessorie al fine di mantenere la biodiversità arborea.

Ai sensi dell'art. 30 delle PMPF e in considerazione dell'habitat presente, dovranno essere preservate dal taglio n. 4 matricine scelte tra quelle di maggior diametro e maggior pregio naturalistico delle specie Faggio da rilasciare ad invecchiamento indefinito.

Le stesse dovranno essere individuate e georeferenziate durante le operazioni selvicolturali.

Rilevato che tutte le aree ricadono nella ZSC IT5330029 – ZPS IT5340014 con presenza di habitat 9210*;

Ritenuto necessario sottoporre gli interventi in oggetto anche al Nulla Osta del Parco, art. 11 C.3 L. 394/1991 e smi;

Che gli interventi ricadono in zona B del Piano del Parco e zona 1 del DM 1990;

Visto il Piano per il Parco e, in particolare, gli articoli 5, 6 e 8 delle NTA del Piano per il Parco i quali stabiliscono che nelle zone B, di riserva generale orientata, "per la gestione forestale

valgono gli indirizzi gestionali dei Piani forestali regionali e dei Piani di gestione del patrimonio agricolo forestale delle Comunità Montane regolarmente approvati, previo parere favorevole del Parco”

Preso atto della coerenza generale degli interventi proposti alle norme tecniche di attuazione del Piano per il Parco e alle “Linee guida per la gestione sostenibile delle risorse forestali e pastorali nei Parchi Nazionali”;

Viste le Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 del Parco approvate con D.C.D. 19/2016;

Visto il “format Valutatore” con ID: 276650|23/05/2024|SEG_S2, da cui si evince che dall’attività possa essere generato solo un disturbo generico e momentaneo alla fauna selvatica;

Ritenuto pertanto che l’attività per cui si chiede l’autorizzazione non è tali da generare incidenze negative nei confronti degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche di cui alle ZSC – ZPS IT5340016- Monte Oialona – Colle Propezzano. Lo screening di incidenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e della D.G.R. Marche n. 1661 del 30/12/2020 può quindi ritenersi concluso con esito positivo;

Visto l’art. 11 comma 3 e art. 13 della legge n. 394/1991 e s.m.i.;

Che la vigente normativa provvisoria per il rilascio dei nulla osta approvata Consiglio Direttivo in data 29.03.1994 verbale n.2 e successivamente integrata e modificata, prevede all’art.3, comma 3 che *“In caso di urgenza e, in particolare per evitare che decorrano i termini massimi previsti dalla legge per il rilascio del nulla osta il Direttore può decidere con proprio atto anche senza sentire il parere della commissione. L’atto suddetto deve essere sottoposto a ratifica della Commissione Consultiva per il rilascio dei nulla osta nella prima seduta utile”*

Che ricorre l’urgenza al fine di emettere il provvedimento di competenza in relazione alla tempistica del procedimento amministrativo;

In virtù, quindi:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n.394/91 e s.m. e i, artt. 6,11 e 13;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- delle Direttive “uccelli” 2009/147/CE e “habitat” 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n.357 e s.m.i.;
- della Legge Marche n. 6/2007 art. 24 c. 3;
- della DGR Marche n. 1661 del 30/12/2020;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi;

SI PROPONE DI RILASCIARE IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Lo screening di incidenza eseguito per gli interventi in oggetto, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e della D.G.R. Marche n. 1661 del 30/12/2020, si è concluso con esito positivo in quanto l’intervento proposto non è suscettibile di generare incidenze dirette e/o indirette nei confronti degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche di cui alle ZSC IT5330029 – ZPS IT5340014.

Gli interventi dovranno essere eseguiti come da proposta di autorizzazione n. 2/24 dell’Unione Montana dei Monti Sibillini (prot. 308/2024) e in ottemperanza alle Misure di conservazione dei Siti Natura 2000 del Parco (adozione definitiva con DCD n. 19/2016 e approvazione della Regione Marche con DGR 823/2016) di cui si allega uno specifico estratto riguardante le misure generali e regolamentari per gli habitat forestali.

Si rilascia, pertanto, al sig. Tesorati Mauro, il nulla osta, ai sensi degli artt. 11 e 13 della Legge 394/91 e s.m.i., all’esecuzione degli interventi in oggetto, come da documentazione presentata. Il

presente provvedimento è valido per un periodo di cinque anni dalla data di emissione scaduto il quale gli interventi dovranno essere sottoposti a nuova valutazione di incidenza e nulla osta. Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990.



L'Istruttore
Tomassino Gabrielli